

STATUTO SOCIALE **dell'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "CARITA' VINCENZIANA"**

DENOMINAZIONE – SEDE – SCOPO

Art. 1 - E' costituita l'Associazione di Volontariato denominata "Carità Vincenziana Odv" con sede in Albano Laziale (Rm) Piazza dell Pace n.46

L'Associazione si configura quale organizzazione di volontariato, ai sensi degli artt. 32 e segg. del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore), nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, per il perseguimento senza scopo di lucro neppure indiretto di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione adotta la qualifica e l'acronimo ODV nella propria denominazione che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

Art. 2 - Per il perseguimento delle finalità solidaristiche e di utilità sociale l'Associazione svolge le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati:

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni.

L'associazione tende a fornire l'assistenza e solidarietà affrontando situazioni di bisogno individuale e collettivo dei più diseredati, afflitti da fame, da problemi di salute, da emarginazione sociale.

A tale scopo l'Associazione interviene con aiuti economici ovvero utilizzando e gestendo apposite strutture medico-sanitarie o di assistenza sociale e quant'altro venga considerato utile e possibile secondo i bisogni e le circostanze che via via si verificano.

L'associazione mira ad indire ed organizzare incontri per diffondere l'utilità dell'iniziativa ed i risultati ottenuti, nonché ad instaurare rapporti con enti, uffici, istituti, che abbiano fini connessi con le finalità della Solidarietà.

L'associazione è democratica e non persegue fini di lucro anche indiretto.

Essa ha durata illimitata e aderisce all'Associazione "GRUPPI DI VOLONTARIATO VINCEZIANO" accettandone Statuto e Regolamento .

RISORSE ECONOMICHE

Assessore Rott

RISORSE ECONOMICHE

Art. 3 – Le entrate dell'Associazione sono costituite, nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 33 del D.Lgs. n. 117/2017, da:

- a) quote associative;
- b) erogazioni liberali di associati e terzi;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) entrate derivanti da attività di raccolta fondi;
- e) contributi e apporti erogati da parte di amministrazioni pubbliche, compresi i rimborsi derivanti da convenzioni;
- f) contributi di organismi pubblici di diritto internazionale;
- g) rendite patrimoniali;

Tutte le risorse dell'Associazione vanno spese direttamente o indirettamente in opere assistenziali.

I fondi sono depositati presso l'Istituto di Credito deciso dal Consiglio di Amministrazione.

Ogni operazione finanziaria può essere disposta anche con la firma disgiunta del Presidente e del Tesoriere. Per operazioni del valore da € 5.164,57 a € 15.439,71, è invece richiesta la firma congiunta del Presidente e del Tesoriere o, in assenza di questi, del Segretario.

Operazione del valore superiori a € 15.493,71 saranno sottoposte alla preventiva approvazione del Consiglio di Amministrazione.

PRINCIPIO DI GRATUITA'

Art. 4 – Tutte le prestazioni svolte dai volontari aderenti all'Associazione sono gratuite come pure del tutto gratuiti per l'assistito sono i servizi forniti dall'Associazione. Gratuite sono altresì tutte le cariche sociali di cui al successivo art. 8.

ADERENTI

Art. 5 – Sono "aderenti" all'Associazione coloro che sottoscrivono il presente Statuto ed ogni altra persona, che riconoscendosi, per spirito e prassi, nello Statuto medesimo, chiede di aderire all'Associazione come volontario dietro presentazione di semplice domanda che venga accolta dal Consiglio di Amministrazione.

Nella domanda di ammissione l'aspirante deve dichiarare di accettare lo Statuto dell'Associazione. L'ammissione decorre dalla data della delibera del Consiglio di Amministrazione.

In caso di mancato accoglimento della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla all'interessato il quale, entro 60 giorni

Alessandra Ruffi

dal ricevimento della comunicazione, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibererà in occasione della prima riunione successiva.

La quota annuale a carico degli associati non è trasmissibile, né ripetibile in caso di recesso o perdita della qualifica di socio.

DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ADERENTI

Art. 6 – Gli aderenti hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare direttamente o per delega, di concordare preventivamente il lavoro da svolgere e di recedere dal far parte dell'Associazione.

Gli aderenti hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente statuto e prestare il lavoro concordato.

I contributi finanziari che ciascun volontario aderente riterrà liberamente di versare per il raggiungimento degli scopi sociali non costituiscono rapporto di contenuto patrimoniale, sotto qualsiasi forma, con l'Associazione.

. Gli associati hanno il diritto di informazione e di controllo stabilito dalle leggi e dallo Statuto, di consultare i libri sociali facendone espressa richiesta scritta al Presidente, di partecipare alle assemblee e, se in regola con il versamento della quota sociale, hanno diritto di voto in proprio e per delega, di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali.

CESSAZIONE DI APPARTENENZA

Art. 7 – Il volontario cessa di far parte dell'Associazione per :

- dimissioni scritte;
- esclusione deliberata dall'assemblea per gravi motivi.

Al volontario che cessa di far parte dell'Associazione nulla è dovuto essendo il patrimonio dell'Associazione destinato ad essere devoluto sempre e comunque a fini di beneficenza con esclusione di ogni attribuzione, a qualsivoglia titolo, ai volontari aderenti.

ORGANIZZAZIONE ASSOCIATIVA

Art. 8 – Organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea degli aderenti;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Segretario;
- il Tesoriere.

-Organo di controllo (eventuale).

Permanenza

2 Tutte le cariche associative sono elettive, sono svolte a titolo gratuito e hanno durata triennale; per gli associati che ricoprono cariche è ammesso il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute ai sensi dell'art. 6 del presente Statuto.

ASSEMBLEA DEGLI ADERENTI

Art. 9 – L'assemblea è costituita da tutti i volontari aderenti all'associazione. Essa è presieduta dal Presidente che la convoca in via ordinaria almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio e in via straordinaria quanto lo ritenga necessario.

La convocazione può anche avvenire su richiesta di almeno un terzo degli aderenti. In tal caso l'Assemblea sarà convocata entro quindici giorni del ricevimento della richiesta e deliberata entro trenta giorni dalla convocazione.

La convocazione dell'Assemblea può avvenire con ogni mezzo.

La presenza dell'associato sana ogni eventuale irregolarità della convocazione.

L'assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei volontari aderenti e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli aderenti in proprio o per delega. Ciascun volontario non può essere più di due deleghe.

L'assemblea ha i seguenti compiti:

- eleggere i membri del consiglio di amministrazione;
- eleggere i componenti del Collegio dei revisori dei Conti;
- approvare il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo con le rispettive relazioni sulle attività dell'associazione.

Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. Il bilancio deve coincidere con l'anno solare;

- approvare, a maggioranza assoluta, le richieste delle modifiche statutarie;
- escludere dall'Associazione, per gravi motivi, un volontario aderente.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 10 – Il Consiglio di Amministrazione è eletto dall'Assemblea dei volontari aderenti ed è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri scelti fra gli associati.

Esso si riunisce, su convocazione del Presidente, in funzione delle diverse esigenze e, comunque, almeno una volta ogni tre mesi.

il Consiglio di Amministrazione ha i seguenti compiti :

- elegge, scegliendo fra i suoi componenti il Presidente ed il Vice Presidente;
- convoca l'Assemblea degli aderenti;
- approva il programma di attività da svolgere ed il relativo preventivo economico;
- accoglie o respinge le domande di ammissione di nuovi aspiranti volontari;
- nomina il Segretario ed il Tesoriere;
- ratifica, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza;

Associazione Refh

- fissa le norme per il funzionamento dell'Associazione.

Al consiglio di Amministrazione è conferito ogni più ampio potere per atti di ordinaria e straordinaria amministrazione fatta esclusione di tutto ciò che per legge o per statuto è riservato all'assemblea degli aderenti.

I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni e possono essere rieletti per un ulteriore triennio. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

I verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione con le relative delibere devono essere trascritti su di apposito libro a cura del Segretario.

I verbali delle sedute devono essere firmati dal Presidente e dal Segretario.

PRESIDENTE

Art. 11 – Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza semplice di voti.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione e la firma degli atti.

Al Presidente spettano i seguenti compiti:

- la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese in conformità e contratti e/o delibere del Consiglio di Amministrazione;
- il riconoscimento, sentito il Presidente, dei rimborsi di spesa eccedenti i limiti di cui al precedente art. 4.

L'incarico di Tesoriere ha la stessa durata del consiglio di Amministrazione che lo ha nominato.

ORGANO DI CONTROLLO

Art. 14 – L'Organo di controllo monocratico è nominato qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno o per obbligo normativo, ai sensi del art. 30, comma 2 del D. Lgs n. 117/2017.

Il componente dell'Organo dura in carica tre anni, è rieleggibile e può essere scelto anche fra persone estranee all'Associazione, con riguardo della loro competenza, e deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Assessore Rotti

TRASFORMAZIONE, FUSIONE, SCISSIONE, SCIOGLIMENTO O ESTINZIONE

Art.15 La trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento o l'estinzione dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, secondo le modalità indicate dall'art. 11 comma 4 del presente Statuto.

L'Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli associati.

In caso di scioglimento dell'Associazione, tutte le risorse economiche che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra gli associati, ma saranno devolute ad altro ente del terzo settore, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del D. Lgs. n. 117/2017 allorquando istituito.

RINVIO

Art. 16 – Per quanto non previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, alle norme del Codice Civile.

F *Alessandra Lotti*

Alessandra Lotti

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE III DI ROMA Ufficio Territoriale di Albano Laziale
N. 1500
Serie 3
Data 12/7/19
REGISTRATO CON EURO
ESENTE
IL DIRIGENTE

